



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale Grandi Opere

UOD 60.06.01 "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture"

Proc. n. 3436/A/2022

DISCIPLINARE DI GARA

Gara Europea a Procedura Aperta ex artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica, sopra soglia comunitaria, per l'Appalto della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, relativamente ai lavori di:

"ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO STRATEGICO DI PALAZZO S. LUCIA IN NAPOLI"
ai sensi della D.G.R. n. 10 del 12/01/2022 - CIG 91617936C1

POR FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 5.3

P.O.C. 2014/2020

INDICE

1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E DOTAZIONE TECNICO – INFORMATICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI – IMPORTO	7
4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI	9
5. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	10
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA	10
7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE	11
8. PROGETTAZIONE ESECUTIVA	15
9. PROGETTISTA	16
10. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE	17
11. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	20
12. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	20
13. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE I LAVORI PUBBLICI	21
14. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE	22
15. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	23
16. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	23
17. STRUTTURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE	24
18. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E ACCETTAZIONE CONDIZIONI ED IMPEGNI	26
19. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALI	29
20. AVVALIMENTO	30
21. SOPRALLUOGO	32
22. SUBAPPALTO	33
23. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ	33
24. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	33
25. GARANZIA PROVVISORIA	37
26. GARANZIA DEFINITIVA	39
27. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
28. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	46
29. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE	47
30. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	48
31. CRITERI DI VALUTAZIONE	52
32. OPERAZIONI DI GARA	56
33. COMMISSIONE GIUDICATRICE	57
34. APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	57
35. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	58
36. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	59
37. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	60
38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	60

Procedura Aperta ex artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'Appalto della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex Art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di:

"ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO STRATEGICO DI PALAZZO S. LUCIA IN NAPOLI"

Stazione Appaltante: Regione Campania, Ufficio Speciale Grandi Opere - UOD 60.06.01 "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture", Via P. Metastasio 25/29 – 80125 Napoli.

C.F. 800.119.906.39

Importo netto a Base di Gara: **Euro 17.570.563,58**

CUP: B68B17000030006

CIG: 91617936C1

RUP: Ing. Massimo SERGIO

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di Gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 307 del 05/05/2022 descrive e disciplina le condizioni di partecipazione, le modalità di redazione e presentazione delle offerte, i criteri di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni inerenti l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di: "ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO STRATEGICO DI PALAZZO S. LUCIA IN NAPOLI" ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'affidamento in oggetto avverrà con procedura aperta e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. L'affidamento è da considerarsi quale appalto pubblico di lavori che prevede l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 (appalto integrato). L'amministrazione contraente si è determinata a ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, in quanto in esito al disposto della DGR 568/2019 si è provveduto ad espletare tutte le attività necessarie, al fine di predisporre gli atti per indire la gara dei lavori ai sensi dell'art. 59 comma 1-bis, mediante l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo. Ciò in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 55/2019, come modificata dall'art 8 comma 7 Legge n. 120/2020, che all'art. 1 comma 1 lettera b prevede tra l'altro, che *"fino al 31 giugno 2023, non trova applicazione, a titolo sperimentale, la norma di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori"*.

Il ricorso all'appalto integrato, inoltre, riduce i tempi di realizzazione dell'opera rispetto all'affidamento separato di lavori e progettazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appalto verrà aggiudicato secondo le disposizioni applicabili agli appalti di lavori, fermo restando che, per quanto disciplinato dallo stesso articolo, l'operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità sia per la prestazione del servizio di progettazione esecutiva che per la prestazione dei lavori.

Il progetto definitivo dei lavori posto a base di gara, corredato da tutti i pareri e le autorizzazioni, è stato sottoposto alla verifica di un organismo esterno, giusto rapporto di verifica redatto ai sensi

dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ed è stato validato dal Responsabile del Procedimento.

Il progetto definitivo posto a base di gara è stato redatto da un ATI di professionisti incaricata da questa Stazione Appaltante.

Si evidenzia che il progetto definitivo validato con verbale del 12/02/2020 è stato oggetto di aggiornamento prezzi al vigente prezzario regionale e validato con verbale del 14/03/2022. Ciò in conseguenza dell'annullamento della gara di appalto avvenuto in data 18/05/2020 a seguito dell'emergenza COVID 19.

Il progetto esecutivo ed i lavori sono regolamentati in modo specifico dal "Capitolato Speciale di Appalto" di cui è corredato il progetto.

L'appalto nel suo complesso è regolamentato dal "Capitolato Speciale d'Appalto Generalità".

Le disposizioni contenute nei capitolati e nei disciplinari tecnici costituiscono livelli prestazionali minimi, sulla base dei quali possono essere formulate proposte migliorative che verranno valutate in sede di offerta tecnica.

L'affidatario ha l'obbligo di eseguire e ottemperare a tutte le proposte migliorative presentate in sede di gara, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione contraente.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. cd. "Codice dei contratti pubblici" (in seguito: Codice).

- Luogo di esecuzione: Napoli [codice NUTS: ITF33]
- CUP: B68B17000030006 – CIG: 91617936C1
- Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Massimo SERGIO massimo.sergio@regione.campania.it
- Il Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Anna Belfiore anna.belfiore@regione.campania.it - dott. Umberto Scalo umberto.scalo@regione.campania.it
- D.D. n. 143 del 22/03/2022 di approvazione del progetto DEFINITIVO;
- D.D. n. 191 del 14/04/ 2022 (determinazione a contrarre);
- Fonte di finanziamento: Por Fesr 2014/2020 – POC 2014/2020 - D.G.R. n. 10 del 12/01/2022
- Termine ultimo presentazione offerte: **ore 13.00 del 03/10/2022;**
- Termine ultimo richiesta di chiarimenti (FAQ): ore 23.59 del 23/09/2022

In caso di eventuali differenti indicazioni letterali o tecniche, le disposizioni del presente disciplinare prevalgono su quelle del Capitolato.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E DOTAZIONE TECNICO – INFORMATICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Progetto Definitivo (comprensivo di Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto);
- 4) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ex art. 85 del Codice;

- 5) Attestato di avvenuto sopralluogo;
- 6) Modello A1 Istanza di partecipazione;
- 7) Modello A2 Scheda identificativa dell'impresa concorrente;
- 8) Modello A3 Dichiarazioni integrative;
- 9) Modello A4 Protocollo di legalità;
- 10) Modello A5 Offerta economica;
- 11) Modello A5 bis Offerta temporale;
- 12) Modello A6 Dichiarazione familiari conviventi;
- 13) Lista delle lavorazioni e forniture.

La documentazione di gara è disponibile sul portale delle gare della Regione Campania, all'indirizzo internet <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php>.

Art. 2.2 Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni complementari devono essere inoltrate, esclusivamente, attraverso il portale delle gare, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni complementari devono essere formulate, esclusivamente, in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute fuori tempo utile oppure generiche oppure non pertinenti oppure caratterizzate da assoluta incertezza sulla provenienza.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte alle richieste pervenute saranno pubblicate, in forma anonima, nella sezione "chiarimenti" dedicata alla presente procedura sul portale delle gare, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale delle gare. Pertanto, è onere degli operatori economici verificare il portale delle gare fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Ad eccezione di quelle rese sul portale delle gare in forma pubblica, le restanti comunicazioni saranno visibili accedendo alla propria area privata, previo avviso all'indirizzo PEC oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica che i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di registrazione al portale/adesione alla procedura di gara.

Eventuali modifiche o problemi temporanei di funzionamento dell'indirizzo PEC/posta elettronica ovvero problemi di accessibilità/utilizzo della propria area privata, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 2.4 Dotazione Tecnico-Informatica per la partecipazione alla gara

Per partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica:

- Firma digitale, di cui all'art. 1, lett. s, del D.Lgs. 82/2005;
- Dotazione hardware e software minima, come specificata nella sezione "[Requisiti Minimi](#)" del portale delle gare.

È utile e necessario che l'operatore economico, interessato a partecipare alla presente gara telematica, consulti preliminarmente, le seguenti sezioni del portale delle gare:

- Sezione "Normativa e Manuali", in cui potrà reperire, in particolare, il Manuale "[Istruzioni per la registrazione degli operatori economici al Portale della Regione Campania](#)" e le "[Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta](#)";
- sezione "FAQ";
- Sezione "Avvisi";
- Sezione "Chiarimenti".

Per poter partecipare alla gara, l'operatore economico deve essere registrato al portale delle gare e disporre, pertanto, della terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password) necessaria per l'accesso all'area privata e per l'utilizzo delle funzionalità del portale medesimo.

Salvo che non risulti già in possesso delle credenziali d'accesso in virtù di una precedente registrazione, l'operatore economico deve effettuare la registrazione al portale delle gare mediante l'apposito link "Registrati" presente in homepage, per ottenere le tre credenziali d'accesso che gli saranno recapitate entro le successive 6 (sei) ore all'indirizzo PEC oppure, solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri, di posta elettronica indicato.

Si raccomanda di effettuare la registrazione almeno 48 (quarantotto) ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

La mancata ricezione della terna di valori, che consente la partecipazione alla gara, è ad esclusivo rischio del concorrente se la registrazione al portale delle gare è effettuata successivamente al termine temporale sopra indicato.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni "Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?" e/o "Hai dimenticato la password?" presenti sulla home page del portale. Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili, la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link "opzioni". La lunghezza massima della password è di 12 caratteri.

È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a supportoclienti@afsoluzioni.it.

Il concorrente è tenuto a custodire diligentemente, assumendo tutte le opportune cautele, il proprio "codice di accesso" e "nome utente", a mezzo dei quali verrà identificato, e la propria password, senza comunicarla o diffonderla a terzi o consentire, comunque, che terzi possano entrarne in possesso. L'utilizzo degli identificativi per la partecipazione alla gara on-line è consentito unicamente ai soggetti che abbiano il potere di rappresentare il concorrente.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI – IMPORTO

Art. 3.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto è costituito da un lotto unico. L'amministrazione regionale non ha inteso effettuare la suddivisione in lotti, in ragione dell'organizzazione e della gestione degli uffici che comunque dovranno essere in esercizio ordinario, con occupazioni per parti di edificio così come evidenziato nel programma di cantierizzazione facente parte del progetto definitivo.

L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di "Adeguamento Sismico dell'Edificio Strategico di Palazzo S. Lucia in Napoli", sito in via S. Lucia n. 81 - Napoli, eseguiti a regola d'arte, in conformità con la normativa vigente, completi di ogni accessorio, funzionali e funzionanti al momento del collaudo, completi di certificazioni e autorizzazioni di norma, secondo le condizioni stabilite nel contratto, nel presente disciplinare e da tutti i capitoli tecnici suddivisi per le varie discipline (e costituenti la seconda parte del capitolato ai sensi dell'art. 43 comma 3 lett. b del DPR 20/2010), e nello specifico:

- Opere edili
- Opere strutturali
- Impianti meccanici - climatizzazione – idricosanitario
- Impianti elettrici e speciali

che completano il presente documento e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel Progetto definitivo con i relativi allegati.

Ai sensi dell'articolo 59 comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono compresi nell'appalto la progettazione esecutiva ed i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'eventuale offerta tecnica presentata dall'affidatario, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Identificativo della Gara (**CIG**) relativo all'intervento è: **91617936C1**

Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **B68B17000030006**

Art. 3.2 Importo

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come di seguito:

	Elenco delle prestazioni	Importi NON soggetti a ribasso	Importi in appalto
A	COMPENSO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA		Euro 350.000,00
B	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		Euro 17.220.563,58
C	Di cui Costi della Sicurezza (compresi al punto B)	Euro 292.899,26	

	Elenco delle prestazioni soggette a ribasso		
-	COMPENSO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (A)		Euro 350.000,00
-	IMPORTO DEI LAVORI (esclusi i costi della sicurezza) (B - C)		Euro 16.927.664,32

Il compenso per la redazione della progettazione esecutiva, posto a base d'asta, è stato determinato ai sensi dall'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'ausilio delle tabelle di riferimento del cd. "Decreto Parametri" (DM 17/6/2016).

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto dei lavori sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG 2 Cl. VII	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 14.730.530,89	Quattordicimilionisettecentotrentamilacinquecentotrenta/ 89	85,54

Subappaltabile al 49,99 %

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OS 28 Cl. III bis	Impianti termici e di condizionamento	€ 1.455.296,08	Unmilionequattrocentocinquantacinquemiladuecentonovantasei/ 08	8,45

Subappaltabile al 100 %

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OS 30 SIOS Cl. III bis	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 1.034.736,61	Unmilionezerotrentaquattromilasettecentotrentasei/ 61	6,01

Subappaltabile al 100 %

I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'Affidatario, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltati secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, così come modificato dalla legge n. 108 del 2021 è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni di cui sopra oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.Lgs. 50/2016;

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile, della categoria prevalente OG 2, deve essere contenuta entro il limite massimo del 49,99% dell'importo contrattuale complessivo, così come previsto dal richiamato art. 105 comma 1 del Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato e integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136.

L'intervento è finanziato con i fondi POR FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 5.3 e P.O.C. 2014/2020 ai sensi della D.G.R. n. 10 del 12/01/2022.

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA e si intende remunerativo di tutte le attività oggetto dell'appalto.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

Le prestazioni oggetto della presente procedura dovranno essere svolte nei termini complessivi così suddivisi:

- **Redazione del Progetto esecutivo**

Dopo la stipulazione del contratto, il RUP ordinerà all'Affidatario, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva che dovrà essere completata nei tempi di **giorni 45** (quarantacinque) naturali e consecutivi. In applicazione all'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso nell'ordine saranno indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.

- **Esecuzione dei Lavori**

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **giorni 616** (seicentosedici) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

5. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Sono consentite le varianti in conformità a quanto prescritto dall'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i così come da C.S.A., tenendo presente anche l'interpretazione autentica e le modifiche consentite ai sensi dell'articolo 7, commi 2-ter e 2-quater della legge 29.06.2022, n. 79.

Con particolare riferimento al comma 1 lett. a) del richiamato art. 106 del D.Lgs. 50/2016, sono ammesse varianti anche in sede di progettazione esecutiva laddove tali variazioni riguardino essenzialmente aspetti tecnico-esecutivi che siano:

- migliorativi degli interventi strutturali di adeguamento sismico conseguenti all'impiego di modellazioni strutturali più approfondite ed all'impiego di codici di calcolo più performanti ed aggiornati, impiegando inoltre materiali e sistemi all'avanguardia nel campo dell'ingegneria sismica;
- migliorativi dell'uso dei materiali e delle soluzioni prescelte per il restauro del fabbricato anche mediante l'utilizzo di strumentazione di diagnostica all'avanguardia nel campo del rilevamento delle caratteristiche tecniche dei materiali costituenti il fabbricato;
- migliorativi delle soluzioni tecnologiche già previste comportando un aumento della efficacia ed efficienza degli impianti tecnologici anche ai fini della gestione e della manutenzione dell'edificio.

La revisione dei prezzi, in conformità all'art. 29 comma 1 lett. a) della LEGGE 28 marzo 2022 n. 25, sarà applicata secondo le modalità di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a) primo periodo, in relazione alla normativa attuativa vigente.

Trovano applicazione, inoltre, le disposizioni dell'art. 29, comma 1, lett. b), secondo le modalità attuative di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del medesimo articolo 29 della LEGGE 28 marzo 2022 n. 25.

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 50/2016, definiti nelle forme di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli i quali, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, devono possedere i requisiti speciali per ciascuna delle prestazioni previste dal contratto d'appalto.

In particolare, rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi [dell'articolo 2615-ter del codice civile](#), tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui [all'articolo 2602 del codice civile](#), costituiti tra i soggetti di

cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi [dell'articolo 2615-ter del codice civile](#);

- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi [dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33](#);
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- h) Gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici di cui sopra, se non posseggono direttamente i requisiti tecnici necessari allo svolgimento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, si associano, nelle diverse forme previste dal Codice, con i soggetti di cui all'art. Art. 46 del Codice (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria).

7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici come descritti nel paragrafo 6 nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- a) per i quali non sussistano:
 - 1. Cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - 2. Divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) Che non abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
- c) Che, in caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della L.190/2012, possiedono l'iscrizione alla c.d. white list, istituita presso la Prefettura della provincia in cui gli operatori economici hanno la propria sede oppure abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;
- d) Che, avendo sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 siano in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure abbiano presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010;

e) Che possiedono:

- 1. requisiti di ordine tecnico-organizzativo, attestazione SOA di cui al DPR 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie:**

Cod.	Descrizione	Importo	Classifica	% sul totale
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 14.730.530,89	VII	85,54
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	€ 1.455.296,08	III bis	8,45

OS 30 SIOS	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 1.034.736,61	III bis	6,01
---------------	---	-----------------------	---------	------

Per i lavori indicati dal capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Affidatario per le sopra indicate categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare, redatto dalla stazione appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

2. requisiti di idoneità professionale: l'operatore economico (impresa o raggruppamento di imprese) deve possedere obbligatoriamente l'iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA ovvero in registri commerciali secondo il paese di appartenenza per attività corrispondente alla procedura oggetto di gara;
3. iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori oppure domanda di iscrizione alla predetta Anagrafe così come previsto dall'art. 30 comma 6 del D.L. 189/2016. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nel seguito nel rispetto del Codice dei contratti. Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 dello stesso Codice. Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione dovranno documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione;

I servizi di progettazione sono suddivisi nelle seguenti categorie di cui alla Tav Z-1 allegata al Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria":

Categoria	Destinazione funzionale	Identificazione delle opere	ID opere	Importo lavori
EDILIZIA	Edifici e manufatti esistenti	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza.	E.22	€ 6.474.579,24
STRUTTURE	Strutture speciali	Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	S.06	€ 7.489.234,49
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – Impianti meccanici di distribuzione e fluidi – Impianto solare termico.	IA.02	€ 1.548.834,24

IMPIANTI	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi – cablaggi strutturati – impianti in fibra ottica – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.	IA.04	€ 1.415.016,35
TOTALE LAVORI				€ 16.927.664,32

Tutti i requisiti sopra descritti sono dichiarati in sede di offerta mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 7.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVC Pass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Agli Operatori Economici costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In particolare:

- ai sensi dell'art 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazioni di imprese di rete è vietato partecipare in forma individuale.

In caso di Operatori Economici di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, l'impresa mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

In caso di ATI sia verticale che orizzontale, nonché di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Codice, dovrà eseguire i lavori della categoria prevalente, le mandanti quelli delle categorie indicate come scorporabili (OS28, OS30 SIOS).

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i

raggruppamenti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma nella medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei Protocolli di Legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012.

Agli operatori economici concorrenti, siano essi costituiti in raggruppamento temporaneo che consorziati designati come esecutori, è altresì richiesta l'iscrizione, o la richiesta di iscrizione, alla White List presso una Prefettura Italiana.

Per le imprese cooptate si applica l'art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

L'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori. Per quanto stabilito dall'art. 23 comma 12 del D.lgs.50/2016, l'offerente deve accettare l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione.

Il Capitolato Speciale d'Appalto contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo. Esso determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. Non sono ammesse variazioni alle lavorazioni previste nel progetto definitivo fatte salve le migliorie consentite riportate al paragrafo 30 del presente Disciplinare - Criteri di Aggiudicazione.

Il progetto esecutivo dovrà altresì essere integrato con le offerte migliorative presentate in sede di gara. Le varianti migliorative proposte dovranno essere interamente e senza alcuna ulteriore modificazione trasfuse ed adeguatamente dettagliate, da parte dell'appaltatore, nel progetto esecutivo, fermo restando che gli eventuali perfezionamenti non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che rimarrà fissa ed invariata.

La redazione del computo metrico del progetto esecutivo, dovrà tener conto delle fasi esecutive previste dal piano di cantierizzazione, pertanto avendo suddiviso i cantieri in 5 sub cantieri, la computazione dovrà essere redatta separatamente per ogni sub cantiere.

Per la redazione del progetto esecutivo, qualora ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

Per la progettazione, in fase di esecuzione, è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori.

Dopo la stipula del contratto, il RUP procederà alla consegna del servizio di progettazione esecutiva. L'appaltatore avrà 45 gg naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo. Scaduto tale

termine, si applicherà la penale prevista nel capitolato speciale e se l'appaltatore non provvederà alla consegna entro i 10 gg successivi all'invio della nota di sollecito del RUP, si procederà alla risoluzione del contratto e alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione è condotta ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Difatti, ai fini di accertare l'unità progettuale tra il livello della progettazione definitiva posta a base di gara e la progettazione esecutiva oggetto dell'appalto, il soggetto incaricato della verifica condotta ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 (organismi di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020), in contraddittorio con il soggetto esecutore della progettazione, verifica la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo posto a base di gara. A tale contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base di gara. L'appaltatore, entro la data perentoria indicata dal RUP, dovrà adeguare il progetto esecutivo alle eventuali osservazioni dell'Organismo di verifica, pena l'applicazione della penale prevista nel Capitolato speciale d'appalto - Generalità. Qualora l'appaltatore non ottemperi nei 10 gg successivi all'invio della nota di sollecito del RUP, il progetto esecutivo si considererà non meritevole di approvazione e si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 comma 4 nonché alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento di alcun indennizzo. Sarà cura dell'aggiudicatario, eventualmente, trasmettere agli enti competenti il progetto esecutivo esitato dalle attività di verifica, laddove dovrà essere acquisito parere di competenza.

In caso di risoluzione del contratto nelle ipotesi contenute nel presente paragrafo, l'amministrazione contraente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla avvenuta consegna dei lavori.

9. PROGETTISTA

Il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti relativi alla prestazione di ingegneria e di architettura di seguito definiti. A tal fine:

- a) deve essere in possesso dell'attestazione SOA per la progettazione e l'esecuzione; ovvero
- b) deve indicare in sede di offerta il progettista di cui si avvale; ovvero
- c) partecipare in raggruppamento con un progettista.

Se il concorrente è attestato per prestazione di progettazione ed esecuzione (caso a) deve comunque dimostrare il possesso del requisito speciale di cui all'art. 83 comma 1 stabilito per la progettazione nel prosieguo del presente disciplinare. Per la progettazione può quindi avvalersi dei progettisti presenti nel proprio staff tecnico (firmatari del progetto esecutivo). I soggetti dello staff tecnico espressamente incaricati della progettazione esecutiva dovranno altresì rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 nonché possedere i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016, emanato in ottemperanza alla previsione contenuta nell'art. 24 comma 2 del codice dei contratti.

Se il concorrente è attestato per la prestazione di sola esecuzione (caso b e caso c), ovvero pur essendo attestato anche per la progettazione non possiede in parte il requisito richiesto per la progettazione, il progettista indicato (che non assume la qualifica di concorrente) ovvero raggruppato come mandante (concorrente a tutti gli effetti) è scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 D.Lgs. 50/2016, che si intende integrato con i diversi tipi societari di cui al Decreto del

Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34.

Il progettista indicato o raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 46 del codice, dovrà essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 83 comma 1 stabiliti nel prosieguo del presente disciplinare, anche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché possedere i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016.

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per l'attività di progettazione non è consentito il ricorso al sub-appalto. Nel divieto non sono ricomprese eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Vige il divieto di sub-appalto anche per la relazione geologica.

Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati in sede di offerta sarà corrisposta direttamente al progettista, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

10. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Inoltre, a pena di esclusione;

- Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti cui è stata comminata, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, la sanzione dell'esclusione dalle gare d'appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006 n.198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 198/06;
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 Dicembre 2010;
- Gli operatori economici devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);
- Gli operatori economici devono espressamente accettare le clausole di cui al Protocollo di Legalità siglato in data 01.08.2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 54/2007).

Ulteriori divieti di partecipazione:

- Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/16, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla

gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o in più di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o in più di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o in GEIE; in tal caso, saranno esclusi dalla gara tutti i soggetti offerenti in forma individuale e in forma raggruppata temporaneamente che si troveranno in tali situazioni, e si provvederà a comunicare la notizia di ipotesi di reato all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del codice penale "Turbata libertà degli incanti", nonché si provvederà a comunicare i fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti di competenza previsti dal vigente ordinamento in materia di appalti pubblici;

- Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/16, i consorzi di cui [all'articolo 45, comma 2, lettere b\) e c\)](#) del D.lgs 50/16, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica [l'articolo 353 del codice penale](#) "Turbata libertà degli incanti" a tali soggetti, nonché si provvederà a comunicare i fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti di competenza previsti dal vigente ordinamento in materia di appalti pubblici. È ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 45 lettere b) e c) del D.lgs 50/16, non hanno indicato in sede di offerta di voler concorrere;
- Non è, altresì, ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di concorrenti che hanno identità totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza;
- è altresì causa d'esclusione l'incorre in una delle ipotesi prescritte dall'art. 89 comma 7 del D.lgs. 50/16, ossia se della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

N. B.

- Ai sensi dell'art. 80 comma 14 del D.lgs. 50/16, non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 50/16.
- Ai sensi dell'art. 80 comma 12 del D.lgs. 50/19, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
- Ai sensi del comma 7 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o si trovi nelle situazioni di cui al comma 5 del D.lgs. 50/16, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Ai sensi dell'art. 80 comma 8 del D.lgs. 50/16, la stazione appaltante valuta se le misure indicate dall'operatore economico siano sufficienti e, in tal caso, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, in caso di esclusione, ne viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Ai sensi del comma 9 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della

possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

- Ai sensi dell'art. 80 comma 10 del D.lgs. 50/2016, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
- Ai sensi dell'art. 80 comma 11 del D.lgs. 50/16, le cause di esclusione previste dallo stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- Ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5 lettera c) dell'art. 80 consistente nel "grave illecito professionale" si farà riferimento alle Linee Guida ANAC n. 6 approvate con la Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate con la Delibera ANAC 11/10/2017, n. 1008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 07/11/2017, n. 260. L'ipotesi di esclusione per "grave illecito professionale", di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), richiede infatti che la sussistenza del presupposto in presenza del quale deve essere disposta l'esclusione debba essere valutato dalla stazione appaltante nell'esercizio della propria discrezionalità. Difatti se l'esclusione per grave illecito professionale costituisce atto vincolato, l'accertamento del relativo presupposto necessita di una adeguata valutazione e di una congrua motivazione da parte della stazione appaltante.

I soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del D.lgs. 50/2016 devono inoltre possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263.

In particolare:

- I professionisti singoli o associati (art. 46 comma 1 lettera a) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 1 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
 - essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- Le società di professionisti (art. 46 comma 1 lettera a e b del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 2 del decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 1. i soci
 2. gli amministratori
 3. i dipendenti
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
- Le società di ingegneria (art. 46 comma 1 lettere a) e c) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai

tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti:

1. laurea in ingegneria o architettura;
 2. abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1. i soci
 2. gli amministratori
 3. i dipendenti
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
- In caso di raggruppamenti temporanei di progettazione – art. 46 comma 1 lettera a) ed e) - i requisiti di cui all'art. 1, 2 e 3 del Decreto MIT 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.
 - I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e i GEIE - art. 46 comma 1 lettera a) e f) - devono possedere i requisiti di cui all'art. 5 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto MIT debbano essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE;
 - i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, debbano essere formati da non meno di tre consorzi che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

11. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *(ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti)*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

12. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/16, l'offerente, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività inerenti a quelle oggetto dell'appalto (progettazione, lavori); le cooperative e le società di cooperative devono essere iscritte all'Albo regionale o nazionale delle cooperative.

Nel caso di operatore appartenente ad altro Stato membro, non residente in Italia, occorre dare

prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016. Tale prova può essere resa mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membri nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, resa in conformità al DPR n. 445/2000, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel Paese in cui si è residenti.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., occorre produrre dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. allegando copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

a) Regole per le forme associative

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE di tipo verticale: **ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete dovrà possedere il requisito richiesto, ciascuno in relazione all'attività svolta nell'ambito del RTI.**

b) Regole per le forme associative

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE di tipo orizzontale: **il requisito dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici.**

13. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE I LAVORI PUBBLICI

Ai fini dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la selezione dell'operatore economico avverrà secondo le capacità economico finanziaria, tecniche e professionali di cui all'art. 83 comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'emanazione del decreto dell'ANAC ivi previsto, si applica l'art. 216 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla [Parte II, Titolo III](#) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese) e il comma 2 dell'art. 12 della Legge 80/2014.

I requisiti richiesti al concorrente consistono nella qualificazione per le seguenti categorie e classifiche:

CATEGORIE E CLASSIFICHE OPERE

Categoria	Declaratoria	Classificazione	Importo in euro	% in tot. lavori	Qualificazione obbligatoria	Note
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	VII	14.730.530,89	85,54	SI	Categoria prevalente
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	III bis	1.455.296,08	8,45	SI	Categorie scorporabili e sub appaltabili
OS 30 SIOS	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	III bis	1.034.736,61	6,01	SI	Categorie scorporabili e sub appaltabili

14. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE

Requisiti del gruppo di lavoro per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al presente disciplinare il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato della progettazione esecutiva.

In sintesi, i requisiti di idoneità professionale che devono possedere i soggetti offerenti (art. 83 comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, sono:

1. se professionisti, singoli o associati o operanti in società di professionisti o in società d'ingegneria, essere iscritti al relativo albo professionale;
2. se società di professionisti, società di ingegneria o consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, essere iscritti alla C.C.I.A.A. per la voce relativa ai servizi da prestare. I concorrenti residenti in altri Stati dell'Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti nei corrispondenti in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016;
3. le società di professionisti dovranno possedere, altresì, i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. n. 263/2016;
4. le società di ingegneria dovranno possedere, altresì, i requisiti di cui all'art. 3 del D.M. n. 263/2016;
5. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE dovranno possedere, altresì, i requisiti di cui all'art. 5 del D.M. n. 263/2016.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

15. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale medio annuo per servizi di progettazione o di direzione lavori realizzato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a € 700.000,00. Tale requisito è richiesto a maggiore garanzia della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

16. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Elenco di almeno due appalti di servizi di progettazione esecutiva o di direzione lavori espletati negli ultimi dieci anni, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di progettazione esecutiva o di direzione lavori analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016, come indicate nella successiva tabella:

- Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e delle opere	ID	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
STRUTTURE <i>Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.</i>	S.06	€ 7.489.234,49	€ 3.744.617,25
EDILIZIA <i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza.</i>	E.22	€ 6.474.579,24	€ 3.237.289,62
IMPIANTI <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,</i>	IA.02		€ 774.417,12

<i>climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.</i>		€ 1.548.834,24	
IMPIANTI <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi – cablaggi strutturati – impianti in fibra ottica – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.</i>	IA.04	€ 1.415.016,35	€ 707.508,17

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione resa dal committente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, contenente: l'indicazione dell'opera in oggetto e del committente, l'importo dei lavori e le classi e le categorie dell'opera, l'oggetto ed il valore dell'incarico, la data di affidamento e la durata, l'attività svolta dal concorrente, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno di questi ultimi. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

17. STRUTTURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Per lo svolgimento del servizio di progettazione in oggetto è previsto che il Gruppo di progettazione esecutiva sia costituito da almeno **n. 6 unità**. La proposta del Gruppo di Progettazione deve contenere i nominativi dei professionisti incaricati dello svolgimento delle suddette prestazioni, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e deve obbligatoriamente prevedere, a pena di esclusione e salva l'equipollenza dei titoli posseduti e delle professionalità pertinenti a quelle richieste, almeno le seguenti professionalità:

- **n. 1** architetto o ingegnere con funzione di Coordinatore del Gruppo di Progettazione, con anzianità professionale superiore a 10 anni;
- **n. 1** architetto o ingegnere con funzioni di responsabile della Progettazione in materia amministrativa – edilizia e della progettazione architettonica e tecnologica, con anzianità professionale superiore a 10 anni;
- **n. 1** ingegnere con funzioni di responsabile della progettazione strutturale e geotecnica, con anzianità professionale superiore a 10 anni;
- **n. 1** ingegnere con funzioni di responsabile della progettazione impiantistica, con anzianità professionale superiore a 10 anni;
- **n. 1** tecnico abilitato alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- **n. 1** geologo abilitato all'esercizio della professione.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di consulente su base annua come specificato dalle Linee Guida ANAC n. 1 (dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, sottoscritto e registrato almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente gara, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione a mezzo autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Il progettista qualificato (impresa con proprio staff tecnico, ovvero progettista indicato, ovvero progettista associato), ai fini della partecipazione alla presente procedura, deve mettere a disposizione una struttura operativa di figure professionali dedicate allo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva, nominativamente indicate.

A tale scopo, il progettista, in sede di offerta, dovrà nominativamente indicare le figure professionali in possesso di Laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica, abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Per ciascuna figura professionale, nominativamente individuata dovrà essere reso noto il rapporto professionale intercorrente con il progettista qualificato.

Qualora la figura del geologo non rientri nell'organigramma dell'operatore economico partecipante, ai fini della partecipazione alla suddetta procedura, potrà essere inserito nel raggruppamento temporaneo (RT), con l'operatore economico partecipante, con il solo obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale e quelli strettamente connessi alla propria figura professionale e di conseguenza nell'atto di impegno alla costituzione del RT non deve essere indicata alcuna quota di esecuzione del servizio (che nella sua unicità sarà espletato al 100% dall'operatore economico), ma semplicemente il ruolo che andrà a ricoprire nel Gruppo.

È considerato presente nell'organigramma, qualsiasi soggetto che è componente di una associazione tra professionisti, socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria, che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal DM n. 263/16, con riferimento anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.

I professionisti indicati nel gruppo di lavoro dovranno, in caso di aggiudicazione, rendere opportune dichiarazioni in ordine alla moralità individuale e professionale. Le stesse saranno oggetto di verifica ai sensi del DPR 445/2000.

Non è possibile indicare lo stesso soggetto per più di una delle attività richieste.

La proposta di struttura operativa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di progettista qualificato come singolo operatore economico (sia esso indicato o raggruppato);

La proposta della Struttura Operativa da parte degli operatori qualificati per progettazione e costruzione, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;
- dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;
- dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e

lavoro, Consorzio tra imprese artigiane.

La proposta della Struttura Operativa dovrà, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dagli stessi componenti della struttura operativa, con allegata copia di un documento d'identità in corso di validità, con la quale ciascuno dei professionisti indicati nella predetta struttura, accetta di svolgere la prestazione e dichiara di non partecipare in alcuna delle strutture operative indicate dagli altri concorrenti.

Tra i componenti della Struttura Operativa dovrà, inoltre, essere indicato, a pena di esclusione, il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate dalla Stazione Appaltante, ferma restando la composizione dell'affidatario dell'incarico ed il mantenimento dei requisiti richiesti.

18. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E ACCETTAZIONE CONDIZIONI ED IMPEGNI

L'operatore economico concorrente dovrà dichiarare ed accettare le condizioni ed impegni di seguito elencati, da rendere sotto forma di autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000. Pertanto, deve:

1. dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiarare di non essere stato destinatario, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, dei provvedimenti previsti dall'art. 44 comma 11 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
3. dichiarare di non essere incorso, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, nella sanzione dell'esclusione dalle gare d'appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006 n.198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 198/06;
4. dichiarare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Inoltre, Per i progettisti di cui all'art. 46, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 dichiara i seguenti dati: - per i professionisti singoli o associati, dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento sia al professionista che a tutti i professionisti associati; - per le società di professionisti, dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci, organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016; -per le società di ingegneria, dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016; i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016; - per i consorzi stabili, dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti

di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

5. dichiarare remunerativa l'offerta economica presentata avendo preso atto e tenuto conto per la sua formulazione:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovrà essere svolto il servizio ed eseguiti i lavori;
 - b) delle norme generali e particolari che regolano la presente procedura, oltre che di tutti gli obblighi derivanti dall'ottemperanza alle normative di settore che regolano il servizio, nonché di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
6. accettare la clausola sociale di cui all'art. 12 bis della legge regionale 7 dicembre 2007 n. 26 anche con specifico riferimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto- Generalità;
7. impegnarsi ad accettare l'eventuale avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, nelle more della stipulazione del contratto;
8. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nei capitolati, nei Disciplinari tecnici della gestione, nello Schema di contratto e nei documenti allegati alla procedura di gara, ivi compresi eventuali chiarimenti resi, prendendo atto di quanto ivi indicato e di accettarne il contenuto e, quindi, le norme che regolano la procedura di gara nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
9. qualora l'amministrazione contraente si avvalga della facoltà di affidamento dei servizi e/o dei lavori analoghi previsti nella presente procedura, si impegna già da subito, senza condizioni o riserva alcuna, ad accettarne l'esecuzione;
10. per quanto stabilito dall'art. 23 comma 12 del D.lgs. 50/2016 l'offerente deve accettare l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione;
11. dichiarare di avere esaminato gli elaborati progettuali del progetto definitivo posto a base di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione del contratto e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le circostanze generali e particolari per la formulazione del prezzo offerto e di avere giudicato i lavori realizzabili, i prezzi dell'appalto remunerativi tali da consentire il ribasso offerto; di avere altresì effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di personale, attrezzature e mezzi adeguati per la realizzazione degli interventi, nonché per la corretta gestione dell'impianto, in tutte le fasi gestionali individuate;
12. impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rimborsare all'Amministrazione contraente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, in adempimento alla previsione di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016;
13. dichiarare di essere a conoscenza che, ai fini della stipula del Contratto deve presentare apposita polizza di assicurazione per responsabilità professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori;
14. accettare le clausole del "Patto di integrità" (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) approvato con D.G.R. n. 368 del 29 settembre 2014 e aggiornato con la D.G.R. n. 261 del 20/06/2017, allegato alla documentazione di gara;

Per gli operatori economici fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui alla l. 190/2012

- 15.** dichiarare di essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 16.** dichiarare di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 17.** dichiarare l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 18.** indicare il domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
- 19.** autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/2016;
- 20.** dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 21.** di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiarare di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 22.** dichiarare di usufruire dei benefici di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, e quindi di avere diritto alla riduzione della garanzia di cui agli articoli 93 e 103 del D.lgs. 50/2016.

Tali dichiarazioni devono essere rese, compilando preferibilmente il Modello - Dichiarazioni integrative e accettazione condizioni ed impegni (messo a disposizione da questa Stazione Appaltante):

- dall'operatore economico che partecipa singolarmente;
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano;
- alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero
- dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto;
- dei quali il consorzio concorre.

19. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
- b) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che provi, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
- c) ai sensi dell'art. 63 del Regolamento, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. In sede di gara il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia autentica o in copia conforme all'originale, oppure a mezzo dichiarazione sostitutiva.

Il requisito di cui alla precedente lettera a) (iscrizione alla CCIAA) deve essere soddisfatto come di seguito precisato:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto dirette;
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

Il requisito di cui alla precedente lettera b) (attestazione SOA) deve essere soddisfatto come di seguito precisato:

- ai sensi dell'art. 92, c.2, del Regolamento, per i R.T.I., i consorzi ordinari, le aggregazioni, e per i G.E.I.E., strutturalmente di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima

del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento;

Le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio/aggregazione/G.E.I.E., indicate in sede di Offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato, dal consorzio o dall'aggregato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di Offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara;

- ai sensi dell'art. 92, c.3, del Regolamento, per i R.T.I., i consorzi ordinari, le aggregazioni, e per i G.E.I.E., strutturalmente di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente;
- i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Il requisito di cui alla precedente lettera c) (certificazione di qualità) deve essere soddisfatto come di seguito precisato:

- In caso di R.T.I., o consorzio ordinario, o aggregazione, o G.E.I.E., il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice deve essere posseduto ai sensi dell'art. 47 del Codice.

20. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (quali ad esempio morali) nonché di idoneità, (quali ad esempio l'iscrizione alla CCIAA).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente.

Non è consentito che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
- c) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- d) una dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- e) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui carente il concorrente;
- f) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. (Nell'ipotesi in cui l'operatore economico concorrente (ausiliato) sia ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale o abbia depositato il ricorso per l'ammissione al concordato medesimo, in applicazione dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.);
- g) dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui si obbliga a subentrare all'impresa ausiliata in caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- h) PASSOE dell'ausiliario.

In caso di Avvalimento, ex art. 89 del D. Lgs. 50/2016, nel contratto di Avvalimento dovranno essere obbligatoriamente specificate in dettaglio, a pena di nullità del contratto, le risorse umane e strumentali oggetto del contratto di Avvalimento stesso, e le prestazioni eseguite dal soggetto ausiliario. Quest'ultimo, inoltre, ai sensi della vigente normativa, deve svolgere la prestazione oggetto del contratto di Avvalimento direttamente, utilizzando le proprie risorse umane e strumentali specificate nel contratto, in adempimento agli obblighi derivanti dal contratto di Avvalimento stesso. La Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto svolgerà regolari controlli al fine di verificare il pieno rispetto di quanto sopra specificato.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- a) dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della L.190/2012:

- b) iscrizione alla c.d. white list, istituita presso la Prefettura della provincia in cui gli operatori economici hanno la propria sede oppure domanda di iscrizione alla c.d. white list.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

21. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la sede dell'immobile interessato dai lavori è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare al RUP almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, all'indirizzo di posta elettronica massimo.sergio@regione.campania.it una richiesta di sopralluogo, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica PEC, cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni stabiliti dal RUP. La data del sopralluogo viene comunicata con almeno 2 (due) giorni di anticipo. In tale data e sede sarà rilasciato attestato di AVVENUTO SOPRALLUOGO da allegare alla documentazione di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega che, all'atto del sopralluogo deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo, e ritirarne copia da allegare alla documentazione amministrativa **(Busta A)**.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo

deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

22. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, così come modificato dalla legge n. 108 del 2021 è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;**
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.Lgs. 50/2016;**

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile, della categoria prevalente OG 2, deve essere contenuta entro il limite massimo del 49,99% dell'importo contrattuale complessivo.

Per la disciplina dell'istituto del subappalto si rinvia all'Art. 2.13 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO del Capitolato Speciale d'appalto.

23. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA'

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad **€ 200,00** (euro duecento/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla procedura di gara così come, in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

24. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le offerte telematiche devono essere inoltrate, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 13:00 del 22/07/2022**, tramite il portale delle gare, secondo la seguente procedura:

1. accedere all'AREA PRIVATA del portale, previa registrazione secondo quanto indicato all'art. 1 del presente disciplinare, mediante inserimento delle credenziali e cliccando su "ACCEDI";
2. cliccare sulla sezione "BANDI";
3. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "BANDI PUBBLICATI" (si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati);
4. cliccare sulla lente "VEDI", situata nella Colonna "DETTAGLIO" in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;

5. visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione "ATTI DI GARA") e gli eventuali chiarimenti pubblicati;
6. cliccare sul pulsante "PARTECIPA" per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
7. compilare la sezione "BUSTA DOCUMENTAZIONE", allegando la documentazione amministrativa come richiesta all'art. 13. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa del presente disciplinare;
8. per la "BUSTA TECNICA" è necessario allegare la documentazione tecnica così come richiesta dall'art. 14. Contenuto della Busta B - Offerta tecnica del presente disciplinare;
9. per la "BUSTA ECONOMICA" inserire nella sezione così denominata, a pena di esclusione l'offerta economica formulata, secondo il modello di offerta economica allegato al presente disciplinare, tenendo conto di quanto richiesto dall'art. 15. Contenuto della Busta C - Offerta economica del presente disciplinare.
10. cliccare su INVIO, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su CONFERMA per inviare la propria offerta: al termine dell'invio si aprirà una pagina riproducente l'offerta inviata, completa di data di ricezione e protocollo attribuito dal sistema. E' possibile stampare tale pagina cliccando sull'icona della stampante posta in alto a sinistra.

È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:

1. inserire i propri codici di accesso;
2. cliccare sul link "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO";
3. cliccare sulla lente "APRI" situata nella colonna "DOC. COLLEGATI" in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
4. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "OFFERTE" e visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato). Si evidenzia inoltre che, al fine di consentire una più facile consultazione all'operatore economico, nella sezione "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO", sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali si è mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante "PARTECIPA".

Con le stesse formalità sopra descritte, e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena la irricevibilità, i concorrenti possono operare eventuali sostituzioni della documentazione inviata telematicamente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Ove il raggruppamento o il consorzio non sia ancora costituito, l'impegno, sottoscritto da tutti i soggetti che compongono il RTI o il Consorzio costituendo, che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori economici, in caso di RTI, conferiranno mandato con rappresentanza ad uno di essi indicato

in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, in caso di Consorzio, stipuleranno il contratto di costituzione dello stesso indicando il soggetto che stipulerà il contratto in nome e per conto del Consorzio.

In caso di partecipazione in RTI costituito, la lettera dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria.

In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito, la lettera dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore di tutte le aziende che comporranno il raggruppamento.

In caso di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato:

- il numero delle società consorziate di cui si compone il Consorzio;
- le società consorziate per le quali il Consorzio concorre e che eseguiranno l'appalto, in caso di aggiudicazione della gara;
- che in caso di aggiudicazione dell'appalto, il Consorzio Stabile assumerà il contratto per sé e/o per conto delle società designate ad eseguire l'appalto, con conseguente responsabilità solidale verso la Regione Campania del Consorzio e delle singole società consorziate designate, per tutte le obbligazioni conseguenti;

In caso di partecipazione in Consorzio stabile la lettera dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore del Consorzio e dal Legale Rappresentante/procuratore di ciascuna impresa consorziata indicata quale esecutrice dell'appalto.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara; l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di

soccorso istruttorio solo sei citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co.9, del Codice.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nei casi indicati all'art. 110, co. 1, del Codice, la Stazione Appaltante provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

25. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, da una garanzia provvisoria, pari al **2%** del prezzo base = $0.02 \times 17.570.563,58 = € 351.411,27$ costituita secondo le forme di cui all'art. 93 del Codice. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario; la garanzia sarà svincolata automaticamente al momento

della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'istanza dovrà, altresì essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della la Regione Campania, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, comma 1 del Codice.

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale gestita dall'Istituto Sanpaolo - Banco di Napoli - IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030 - BIC BCITITMM.

In tale caso deve essere indicato il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la Stazione Appaltante dovrà restituire la garanzia provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima; da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In ogni caso, la garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>; <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>;
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisipub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore della Stazione Appaltante.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- essere intestata a tutti gli operatori del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze nonché essere conforme agli schemi di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19-01-2018, n. 31;
- essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo sarà ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice e specificamente:

- a) del 50% per gli operatori in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000;
- b) del 50% non cumulabile con quella di cui al primo punto, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- c) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- d) del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo secondo e terzo punto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

26. GARANZIA DEFINITIVA

Per la garanzia definitiva ci si riporta all'art. 2.12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

27. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A - Documentazione amministrativa" contiene, a pena di esclusione:

1. Mod. A1 Istanza di partecipazione;
2. Mod. A2 Scheda identificativa;
3. Mod. A3 Dichiarazioni integrative;
4. Mod. A4 Protocollo di legalità;
5. Mod. A6 Dichiarazione familiari conviventi;
6. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi dell'art. 85 del Codice;
7. Documento a conferma dell'effettuato sopralluogo;
8. Attestazioni SOA di cui al DPR 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie di cui all'art 3 del presente Disciplinare (Dichiarazione resa tramite DGUE parte II sez. A SOA);
9. Ricevuta pagamento contributo ANAC di € 200;
10. Garanzia provvisoria di cui al presente Disciplinare;
11. Copia del PassOE.

La **domanda di partecipazione** è redatta secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di consorzio stabile di cui all'art. 46 lett. f) del Codice il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria /capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cui all'art. 46 lettera f) del Codice la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Il concorrente compila il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** secondo il modello allegato redatto secondo lo schema di formulario allegato alla Circolare n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con le informazioni di seguito indicate e lo sottoscrive digitalmente.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento e allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria;
6. in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
7. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del DL 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
2. PASSOE del subappaltatore.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila le sezioni

A, B e C per dichiarare il possesso dei requisiti richiesti ai punti 5 e 6 del presente Disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

PassOE (Documento generato dal sistema AVCPass - Authority Virtual Company Passport)

L'AVCP (oggi ANAC) con deliberazione n.111 del 20 dicembre 2012, disciplinante la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico - finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice, ha stabilito doversi procedere, per tale verifica, mediante l'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, se non già registrati, sono invitati a registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link: <https://ww2.avcp.it/idp - sig/>

Nella pagina che si apre cliccare sulla voce "Registrati". Successivamente, accedendo con le proprie credenziali al sistema, inserire il CIG identificativo della presente procedura, (indicato in precedenza), e procedere alla generazione del PassOE (il documento che attesta che l'Operatore Economico (OE) può essere verificato tramite AVCPASS).

Il concorrente rende una **dichiarazione integrativa**, sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal procuratore con poteri di firma, con la quale:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

- fornisce i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- prende atto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- prende atto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in legge n.122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
- Indica i dati relativi a: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA e, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267, dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale competente, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Il concorrente dovrà altresì, allegare la seguente **documentazione a corredo** firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma:

- documentazione attestante la copertura assicurativa di cui al precedente art. 25 "Garanzia provvisoria" del presente Disciplinare;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

In caso di concorrenti associati, ogni singolo operatore economico dovrà presentare i seguenti documenti firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore stesso ovvero dal procuratore con poteri di firma:

- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 11. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali del presente Disciplinare;
- dichiarazioni dei familiari conviventi, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. secondo il modello allegato;
- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

Per i consorzi stabili:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti;

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, oppure in alternativa, in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata,

anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

La documentazione amministrativa, di cui al presente articolo, deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica.

28. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta Tecnica" deve essere conforme, a pena d'esclusione, alle forme e modalità indicate nel prosieguo del presente disciplinare. Nella busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, a pena di esclusione.

Saranno pertanto contenuti nella busta B:

- n. 13 relazioni con n. 13 allegati grafici secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo **31. CRITERI DI VALUTAZIONE**;
- computo metrico non estimativo (a pena di esclusione, non deve contenere i prezzi) comprensivo delle lavorazioni e forniture migliorative e/o integrative offerte;
- elaborati grafici relativi alle proposte offerte dal concorrente, migliorative del progetto definitivo posto a base di gara. Gli elaborati devono essere prodotti nel formato massimo A1 in numero max di 13.
- Il concorrente, al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, potrà inserire nella "BUSTA B Offerta tecnica", nella quantità massima di 50 pagg. A4, i seguenti ulteriori documenti:
 - depliant sintetici, per ogni elemento oggetto di valutazione, dei certificati di qualità ove esistenti etc.;
 - elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte aggiuntive rispetto a quelle previste per la esecuzione dei lavori; l'elenco deve essere corredato dalle relative specifiche tecniche senza, però, indicarne i prezzi a pena di esclusione in quanto questi saranno a corredo dell'offerta economica;
 - elenco dei software e delle specifiche attrezzature, con le relative specifiche tecniche, che verranno utilizzati. Essi saranno attinenti sia alla fase integrativa di diagnosi strutturale ed energetica dello stato di fatto dell'edificio, sia alla fase di redazione della progettazione esecutiva con particolare riguardo alla redazione del piano di manutenzione e della gestione dello stesso nella fase di esercizio futuro dell'intero compendio.

Si precisa che:

- l'inserimento nell'ambito dell'offerta tecnica di proposte migliorative relative sia a lavori e/o provviste non ricompresi nell'elenco prezzi a base di gara e quindi aggiuntive, e quindi sostitutive e/o integrative, non può essere oggetto di riconoscimento economico in fase di contabilizzazione dei lavori eseguiti. Tali proposte migliorative - valutate e considerate come opera da eseguirsi a corpo - vengono infatti offerte a costo zero per l'Amministrazione, il costo di dette migliorie dovrà rientrare nell'importo netto dell'appalto, risultante dal ribasso offerto dal concorrente in sede di gara e quindi in sede di redazione del progetto esecutivo avranno valutazione nulla.

A pena di esclusione i concorrenti non devono operare alcuna anticipazione di elementi di tipo quantitativo (elemento prezzo) che possano essere rilevati ai fini dell'individuazione dell'offerta contenuta nella busta C.

In caso di R.T.I. non ancora costituito alla data di presentazione dell'offerta, l'offerta tecnica deve essere siglata, datata e sottoscritta come sopra, pena l'esclusione del costituendo raggruppamento,

dal legale rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma di ciascuna impresa raggruppanda.

Resta inteso che, in caso di discordanza/incongruenza tra gli elaborati presentati in sede di offerta e gli elementi della progettazione definitiva posta a base di gara, verrà valutata e presa in considerazione la soluzione più vantaggiosa per l'Amministrazione e l'impresa ne è tenuta a rendere congruente la proposta offerta con il progetto esecutivo e conseguentemente con l'esecuzione dell'opera senza nulla pretendere e allo stesso prezzo "a corpo" offerto per l'esecuzione dei lavori.

29. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE

Nella busta C – devono essere contenute, a pena di esclusione:

- l'offerta economica contenente:

1. l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere con massimo tre cifre decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l'indicazione in lettere;
2. l'indicazione in cifre ed in lettere dell'importo degli oneri della sicurezza - cosiddetti aziendali, aggiuntivi a quanto previsto da PSC - ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
3. l'indicazione dei propri costi della manodopera - ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.
4. l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo della progettazione esecutiva posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere con massimo tre cifre decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l'indicazione in lettere;
5. lista delle lavorazioni e forniture.

Per l'offerta prezzi unitari è fornita la "lista delle lavorazioni e forniture" previste per la esecuzione dell'opera, composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati, per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

Il concorrente dovrà riportare nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale di cui al precedente punto 1 rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al presente Disciplinare.

Per la formulazione dell'offerta economica relativa ai lavori saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

- l'offerta temporale contenente:

1. l'indicazione T min. = Durata in giorni naturali e consecutivi dei tempi di esecuzione lavori posti a base di gara, espresso in cifre unitarie ed in lettere

In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l'indicazione in lettere;

2. l'indicazione T min. = Durata in giorni naturali e consecutivi dei tempi di realizzazione della progettazione esecutiva posti a base di gara, espresso in cifre unitarie ed in lettere
3. Cronoprogramma delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori

In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l'indicazione in lettere.

30. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base di criteri oggettivi inerenti aspetti qualitativi e ambientali connessi all'oggetto dell'appalto e indicati nel prosieguo del presente disciplinare di gara.

Il punteggio economico è stato fissato ai sensi del comma 10 bis dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Gli elementi, i criteri ed i punteggi di seguito elencati sommano complessivamente punti 100. Il predetto punteggio sarà attribuito sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi di seguito elencati. Le offerte verranno valutate di elementi di natura qualitativa e quantitativa (elemento prezzo sui lavori e sulla gestione), a cui sono stati cumulativamente assegnati i relativi punteggi massimi di seguito descritti.

- **elementi di natura qualitativa** – Punteggio cumulativo massimo 80/100
- **elementi di natura quantitativa** – Punteggio massimo 20/100

Ai sensi del comma 14 dell'art. 95 del codice, non sono ammesse varianti al progetto definitivo posto a base di gara.

Non sono considerate varianti, le modifiche apportate nella fase di redazione del progetto esecutivo, che afferiscono a modelli e criteri di progettazione più approfonditi tali da supportare eventuali proposte migliorative che necessitano maggiori approfondimenti dei modelli teorici di riferimento finalizzati al raggiungimento di un miglioramento globale dell'intervento sia in termini di sicurezza strutturale sismica , di eventi eccezionali (incendio e/o allarmi evacuazioni) che di efficientamento energetico.

Difatti sul progetto definitivo sono stati acquisiti già tutti i pareri e le autorizzazioni occorrenti per la validazione.

Saranno oggetto di valutazione ai fini dell'apprezzamento del pregio tecnico e dell'attribuzione del relativo punteggio le soluzioni tecniche migliorative che il concorrente esporrà in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

Gli aspetti inerenti la possibilità di presentare le migliorie sono definiti nel prosieguo del presente disciplinare di gara, rimanendo comunque preclusa la modificabilità sostanziale delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'amministrazione e l'alterazione dei caratteri essenziali delle prestazioni richiesta.

Per il criterio quantitativo relativo all'elemento prezzo, il prezzo più basso sarà determinato, per la parte relativa ai lavori dall'offerta a prezzi unitari.

Per la formulazione dell'offerta economica, per l'offerta prezzi unitari è fornita la "lista delle lavorazioni e forniture" previste per la esecuzione dell'opera, composta da sette colonne con le specifiche di seguito riportate.

Le migliorie oggetto della valutazione in sede di offerta tecnica non rappresentano elemento di valutazione dell'offerta economica.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato applicando il metodo aggregativo - compensatore.

A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C (a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i), per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e quantitativo, elencati nella tabella del paragrafo successivo, denominata "Criteri di valutazione"

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno

$\sum_{i=1}^n$ = sommatoria
i=1

I coefficienti V(a)_i da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio di natura qualitativa sono determinati come di seguito indicato:

- mediante l'attribuzione discrezionale, da parte di ogni commissario, del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali riportati nella tabella riportata di seguito, denominata "Descrittori livello prestazione";
- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI PRESTAZIONE *	VALORI
<i>Livello di definizione ottimo, con portata assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.</i>	1.00

<i>Livello di definizione buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.</i>	0.80
<i>Livello di definizione discreto, con proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.</i>	0.60
<i>Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.</i>	0.40
<i>Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.</i>	0.20
<i>Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.</i>	0.00

* Per ogni descrittore è fissato un valore; ogni coppia di valori definisce un range di valori attribuibili. Il valore che il singolo commissario può attribuire potrà variare rispetto a quelli indicati, adattandolo all'interno del range individuato coerentemente alla propria valutazione. In ogni caso il valore attribuito potrà avere al massimo due cifre decimali.

I coefficienti $V(a)_i$ da assegnare ad ognuno dei sub-criteri di natura qualitativa sono determinati in base alla formula come di seguito indicata:

$$V(a)_i = R(a)_i / R_{\max}$$

Dove

$V(a)_i = R(a)_i$ = ribasso unico percentuale (di cui all'offerta economica), offerto dall'iesimo concorrente;

$R_{\max}$ = ribasso unico percentuale (di cui all'offerta economica), massimo offerto.

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà espresso fino alla seconda cifra decimale, e qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, sarà considerato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore.

- Per la valutazione del parametro quantitativo "Ribasso unico percentuale derivante dall'offerta a prezzi unitari sui lavori (**peso 8**) la Commissione applicherà la seguente formula:

$$E = E_{\max} * (1 + P_{\min} / P_g) / (1 + P_i / P_g)$$

E = punteggio assegnato per il prezzo

$E_{\max}$ = punteggio massimo assegnabile per il prezzo

$P_{\min}$ = prezzo minimo offerto dai concorrenti

P_i = prezzo offerto dal concorrente

P_g = Importo complessivo a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza.

- Per la valutazione del parametro quantitativo "Ribasso unico percentuale sui servizi di architettura e ingegneria (peso 2) la Commissione applicherà la seguente formula:

$$E = E_{\max} * (1 + P_{\min} / P_g) / (1 + P_i / P_g)$$

E = punteggio assegnato per il prezzo della progettazione

E_{max} = punteggio massimo assegnabile per il prezzo della progettazione

P_{min} = prezzo minimo offerto dai concorrenti

P_i = prezzo offerto dal concorrente

P_g = Importo complessivo a base d'asta della progettazione.

- Per la valutazione del parametro quantitativo "Ribasso percentuale derivante dall'offerta tempi di esecuzione lavori (peso 7) la Commissione applicherà la seguente formula - tempo di gg. 616 di giorni naturali e consecutivi previsti a base di gara:

$$F = F_{\max} * (1 + T_{\min} / T_g) / (1 + T_i / T_g)$$

F = punteggio assegnato per il tempo

F_{max} = punteggio massimo assegnabile per il tempo

T_{min} = tempo minimo offerto dai concorrenti **non può essere inferiore a gg. 500**

T_i = tempo offerto dal concorrente

T_g = Tempo stabilito nel CSA pari a gg. 616

Si precisa che qualora il tempo di realizzazione offerto sia **inferiore di 500 gg rispetto** ai tempi previsti, l'offerta non sarà esclusa, ma il coefficiente attribuito al concorrente sarà comunque pari a zero.

- Per la valutazione del parametro quantitativo "Ribasso percentuale derivante dall'offerta tempi di progettazione (peso 3) la Commissione applicherà la seguente formula – tempo di gg. 45 di giorni naturali e consecutivi previsti a base di gara:

$$F = F_{\max} * (1 + T_{\min} / T_g) / (1 + T_i / T_g)$$

F = punteggio assegnato per il tempo della progettazione

F_{max} = punteggio massimo assegnabile per il tempo della progettazione

T_{min} = tempo minimo offerto dai concorrenti non può essere inferiore a gg. 30

T_i = tempo offerto dal concorrente

T_g = Tempo stabilito nel CSA pari a gg. 45

Si precisa che qualora il tempo di realizzazione offerto sia inferiore di 30 gg rispetto ai tempi previsti, l'offerta non sarà esclusa, ma il coefficiente attribuito al concorrente sarà comunque pari a zero.

31. CRITERI DI VALUTAZIONE

Il pregio tecnico verrà valutato sulla base degli elementi di seguito dettagliati inerenti l'oggetto dell'appalto con specifico riferimento all'attività di progettazione e di realizzazione.

In linea generale si fa presente che, laddove il criterio riguardi la proposizione di soluzioni migliorative, le migliori proposte non dovranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni ovvero non dovranno comportare la necessità di modificare le autorizzazioni già ottenute. Le migliori proposte potranno apportare modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto a base di gara, anche laddove si configurino come varianti (art 95 comma 14 D.lgs 50/2016).

La progettazione esecutiva architettonica dovrà tener conto del parere della Sovrintendenza ed i progettisti dovranno interpellare i responsabili della Sovrintendenza ogni qualvolta le migliori proposte si correlano alle opere che sono state oggetto di parere.

La documentazione prodotta dovrà pertanto permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili oltre che dimostrare la capacità tecnica del gruppo di progettazione dell'appaltatore per l'esecuzione di quanto proposto.

Le offerte migliorative potrebbero implicare una variazione delle lavorazioni poste a base di gara, in termini quali-quantitativi ovvero l'introduzione di una lavorazione nuova.

Per quanto riguarda l'eventuale modifica quantitativa, si fa presente che non sono ammesse soluzioni migliorative che consistano in opere aggiuntive rispetto a quelle poste a base di gara che non incrementino la qualità della prestazione richiesta. Ciò in ossequio al principio introdotto dal comma 14 bis dell'art. 95 del codice. Ossia non sono ammesse mere aggiunte quantitative alle prestazioni richieste nei capitolati posti a base di gara che non ne migliorino la qualità, per cui la costruzione progettuale di base rimane inalterata ma viene solo ampliata quantitativamente in alcuni suoi aspetti. La soluzione migliorativa proposta potrà quindi determinare la necessità di inserire nuove voci di lavorazioni o la modifica di voci già esistenti. In tal caso nell'offerta tecnica debbono essere indicate le nuove voci di elenco prezzo, che possono essere integrative (se si riferiscono a nuove lavorazioni) o sostitutive (se riferite a lavorazioni già previste per le quali si offrono soluzioni migliorative). L'offerta tecnica dovrà contenere la descrizione dettagliata di tutti gli elementi qualitativi riportati in maniera esaustiva.

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, gli elementi dell'offerta tecnica che concorreranno alla selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono basati su criteri oggettivi, scelti tra gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto.

Nella tabella seguente sono riportati i criteri e i relativi sub-criteri, con i relativi pesi ponderali e sub-pesi e la documentazione dimostrativa da presentare.

CRITERI VALUTATIVI	SUB-CRITERI QUALITATIVI PONDERALI	SUB-PESI PONDERALI	PESI	Documenti
1. ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE (10 PUNTI)				
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	Organizzazione di cantiere per una più efficace riduzione delle interferenze con gli spazi urbani e una mitigazione dell'impatto del cantiere nella città.	3	10	Relazione di 10 pp + 1 grafico A1

	Operazioni che assicurino la protezione delle parti di edificio già ristrutturate ed in esercizio in relazione alle macrofasi esecutive.	3		Relazione di 10 pp + 1 grafico A1
	Proposte operative per l'allestimento di più sottocantieri contemporanei. Successione e concatenazione delle fasi lavorative per ciascun sottocantiere legate alla compresenza di più squadre di operai. Sarà premiata la coerenza e l'attendibilità della proposta, attraverso relazioni, schemi e planimetrie che dimostrino la fattibilità ed esecutività degli interventi, in coerenza alle ipotesi di cantierizzazione già predisposte nel progetto a base di gara.	4		Relazione di 10 pp + 1 grafico A1
2. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E TUTELA DEL BENE (15 PUNTI)				
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E TUTELA DEL BENE	Efficacia delle modalità di realizzazione dei percorsi di cantiere per assicurare una maggiore sicurezza dei lavoratori, la tutela dell'edificio esistente e il minore impatto con le funzioni che comunque si svolgono nella restante parte di edificio.	4	15	Relazione di 10 pp + 1 grafico A1
	Modalità di realizzazione delle lavorazioni sulle facciate esterne ed interne per una maggiore sicurezza dei lavoratori, la tutela dell'edificio esistente e il minore impatto con le attività che comunque si svolgono nelle parti adiacenti il singolo cantiere, attraverso l'illustrazione dettagliata delle fasi esecutive.	4		Relazione di 10 pp + 1 grafico A1
	Modalità di realizzazione degli interventi strutturali sui solai, cordoli, travi, pareti murarie e sui pilastri in C.A. per assicurare una maggiore sicurezza dei lavoratori, la tutela dell'edificio esistente e il minore impatto con le parti edili, impiantistiche e di finitura esistenti anche attraverso l'illustrazione dettagliata delle fasi esecutive.	7		Relazione di 10 pp + 1 grafico A1
3. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (5 PUNTI)				
CRITERI AMBIENTALI MINIMI	Proposte relative al miglioramento della conformità dell'edificio ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente, finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale sulle risorse naturali, alla riduzione dei costi di manutenzione dell'opera, al miglioramento del comfort termo idrometrico, all'implementazione dei sistemi tecnologici innovativi, all'impiego di fonti energetiche rinnovabili ed alla ottimizzazione del risparmio energetico.	5	5	Relazione di 10 pp + 1 grafico A1
4. ASPETTI QUALITA' TECNICHE (30 PUNTI)				
ASPETTI QUALITA' TECNICHE	Soluzioni migliorative agli interventi di recupero delle superfici dei prospetti, delle componenti lapidee dei frontoni, rispetto a quelle già previste in progetto. Soluzioni migliorative attinenti alla gestione della sicurezza dell'edificio in caso di necessaria evacuazione immediata.	10	30	Relazione di 10 pp + 2 grafici A1

	Miglioramento dell'efficienza e della manutenzione degli impianti, anche attraverso l'ottimizzazione della relativa compatibilità con le installazioni esistenti, prevedendo altresì un adeguato livello di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio, prediligendo soluzioni tecnologiche caratterizzate da un elevato livello di integrazione con le esistenti strutture e la valenza architettonica dell'immobile. In sintesi migliorare la funzionalità e la compatibilità degli impianti esistenti per una maggiore integrazione con quelli di progetto esecutivo a farsi anche al fine di una efficiente gestione unitaria e centralizzata.	10		Relazione di 10 pp + 2 grafici A1
	Miglioramenti e proposizioni di interventi e soluzioni innovative che migliorano la qualità dell'intervento strutturale tenendo conto delle caratteristiche storiche del bene, migliorando il comportamento sismico globale anche mediante l'approfondimento delle analisi strutturali prevedendo modelli strutturali e software più performanti.	10		Relazione di 10 pp + 2 grafici A1
5. ASPETTI QUALIFICANTI IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (20 PUNTI)				
ASPETTI QUALIFICANTI IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Gestione e controllo della progettazione esecutiva - Modello organizzativo della fase di progettazione esecutiva.	5	20	Relazione di 20 pp
	Gestione e controllo della progettazione esecutiva - Qualità della struttura di project management (SPM).	5		Relazione di 20 pp
	Gestione e controllo della progettazione esecutiva - Qualità dello staff tecnico incaricato della progettazione a contenuto ed interfacciabilità dei formati digitali con le procedure BIM.	10		Relazione di 20 pp
TOTALE PUNTEGGIO CRITERI QUALITATIVI			80	
	CRITERI QUANTITATIVI	SUB-PESI PONDERALI	PESI	
OFFERTA ECONOMICA	Ribasso percentuale derivante dall'offerta a prezzi unitari sui lavori	8	10	
	Ribasso percentuale sui servizi di architettura e ingegneria	2		
OFFERTA TEMPORALE	T. min = Tempo derivante dall'offerta tempi di esecuzione lavori	7	10	
	T. min = Tempo derivante dall'offerta tempi di progettazione	3		
TOTALE PUNTEGGIO CRITERI QUANTITATIVI			20	

La descrizione dei sub-criteri e delle modalità di rappresentazione nell'ambito dell'offerta tecnica è dettagliata nel prosieguo.

La documentazione prodotta dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili. Il concorrente dovrà descrivere gli elementi tecnici di dettaglio e le modalità di realizzazione producendo tutti gli elaborati, analitici, descrittivi, grafici e tecnici di dettaglio necessari per verifica dell'adeguatezza della miglioria proposta. Il concorrente dovrà produrre anche uno specifico elaborato contenente le voci di elenco prezzo delle lavorazioni necessarie per la realizzazione delle migliorie prodotte. Tali voci potranno essere voci integrative o sostitutive di quelle di progetto e pertanto dovranno essere contrassegnate con un codice che le identifichi univocamente. La voce di prezzo dovrà contenere la descrizione di ogni componente, anche accessorio, le relative prestazioni tecniche, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera compiutamente eseguita. Non dovrà essere indicato il prezzo, ma solo l'unità di misura.

Il concorrente dovrà produrre, per ogni sub-criterio, così come riepilogato nella tabella di cui sopra, uno specifico documento nel quale dovranno essere dettagliate le soluzioni migliorative proposte. Ciascuna documento sarà composto da una relazione costituita da un massimo di pagine in formato A4 (utilizzare il Times New Roman 10) indicate in tabella ed un numero massimo di allegati grafici in formato A1 anch'essi indicati in tabella. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

In particolare, per ogni criterio di valutazione si precisa quanto segue.

- **Per quanto concerne gli aspetti qualificanti l'esecuzione dei lavori, l'organizzazione e gestione del cantiere e la relativa sicurezza si dovrà ottenere**

Obiettivo: migliore armonizzazione delle lavorazioni previste al fine di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni nell'edificio, e la riduzione della fase della gestione transitoria, la riduzione degli impatti di cantiere. Il concorrente dovrà produrre, per ogni sub-criterio, uno specifico elaborato nel quale dovranno essere dettagliate le soluzioni migliorative proposte.

- **Sostenibilità ambientale dell'opera**

Obiettivo: riduzione degli impatti ambientali e alla ricerca di soluzioni improntate alla sostenibilità ambientale, attraverso la proposizione di soluzioni migliorative i cui effetti si esplichino nella fase di esercizio dell'opera, con effetti misurabili, evidenti e duraturi.

- **Esecuzione delle lavorazioni**

Obiettivo: introdurre migliorie in fase di esecuzione delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera. Gli aspetti che possono essere migliorati riguardano la qualità e quantità delle attrezzature e dei materiali impiegati per la realizzazione dei lavori, nonché migliorie per l'eliminazione dei rischi del PSC;

predisporre un piano della qualità, sulla base degli elementi minimi indicati nel presente capitolato. Introduce anche la necessità di valutare un idoneo programma di addestramento e di qualificazione del personale, inteso come formazione continua. Per la redazione del piano della qualità si dovranno dettagliare gli aspetti relativi alla gestione di tutte le fasi del contratto in relazione alla tenuta dei documenti, all'approvvigionamento e ai sub-appalti, al controllo, alle ispezioni, ai mezzi e misure di prova, al monitoraggio e all'interfaccia con l'amministrazione contraente.

- **Durabilità ed efficienza**

Obiettivo: inserire elementi migliorativi dell'efficienza dei processi di gestione e durabilità dell'opera,

anche in relazione alla riduzione dei costi di manutenzione.

- **Aspetti qualificanti il servizio di progettazione - Gestione e controllo della progettazione esecutiva**

Obiettivo: selezionare la migliore qualità di staff tecnico e modello organizzativo della fase di progettazione esecutiva.

Il concorrente dovrà presentare il modello organizzativo della progettazione esecutiva ed i criteri di redazione del "Piano di qualità della progettazione", prevedendo specifiche fasi di controllo e di verifica interna secondo un processo di qualità. Dovrà essere prevista una apposita struttura di project management, formata da soggetti diversi da quelli indicati nella struttura operativa, che assumeranno lo specifico ruolo di direzione e controllo di tutte le fasi della progettazione esecutiva. Il concorrente dovrà indicare la struttura operativa secondo le figure professionali richieste. Per la struttura di management saranno oggetto di valutazione i curricula dettagliati che dovranno contenere la descrizione di almeno n. 3 incarichi, assunti e portati a termine negli ultimi 5 anni, ritenuti maggiormente significativi nel settore dei lavori pubblici. Per la struttura operativa saranno valutati i curricula dei componenti con riguardo alle esperienze più significative – almeno 2 esperienze negli ultimi 5 anni – attinenti al profilo professionale richiesto. Nei curricula, redatti ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno essere indicate le generalità, la qualificazione professionale, gli estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale, i corsi di specializzazione seguiti, le abilitazioni professionali conseguite. Dovrà inoltre descrivere, in maniera esauriente, le proprie esperienze relativamente ai servizi di architettura e ingegneria effettuati, in relazione alle attività che dovrà eseguire, con esplicitazione della tipologia e della dimensione delle opere per le quali ha svolto le predette attività, della durata dei servizi in questione nonché delle dimensioni delle strutture organizzative impiegate.

L'esposizione dei criteri di redazione del piano di qualità del progetto esecutivo, potranno essere, a discrezione, inseriti negli elaborati relativi al criterio di valutazione 5): aspetti qualificanti il servizio di progettazione esecutiva.

N.B.: Nei curricula dovranno essere riportati solo le attività professionali pertinenti con l'oggetto dell'appalto.

In aggiunta alla predisposizione della documentazione inerente i criteri qualitativi, l'offerta tecnica dovrà essere corredata da una dichiarazione sotto forma di autocertificazione contenente l'impegno a mettere in esecuzione le varianti migliorative offerte, assumendosi ogni responsabilità e ogni onere.

In particolare, per le lavorazioni "aggiuntive" il concorrente si impegna a realizzarle senza oneri per l'amministrazione, per quelle in "sostituzione" si impegna a realizzarle senza oneri aggiuntivi rispetto a quella derivante dal ribasso offerto in sede di gara. Si precisa che le proposte dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente e riferire le normative di settore applicabili.

Tutta la documentazione prodotta dovrà riportare timbro e firma di tutti i componenti del/i concorrente/i (titolare, legale rappresentante, ecc).

32. OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 05/10/2022 alle ore 10.00** presso la sala gare della Centrale Acquisti in via Pietro Metastasio 25/29, 80125 Napoli – Italia - e vi potranno partecipare i legali rappresentanti e/o procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di

specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplici uditori.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e che le stesse siano composte delle tre buste (A, B e C) riscontrandone la presenza nel sistema telematico.

Successivamente, il seggio di gara procederà:

1. all'apertura della Busta telematica della Documentazione Amministrativa, controllandone la completezza del contenuto nonché la conformità a quanto richiesto dal presente disciplinare;
2. ad attivare, ove necessario, la procedura di soccorso amministrativo;
3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
4. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

33. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile della procedura nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

34. APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte

tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile del Procedimento che procederà secondo quanto previsto al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

35. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del Procedimento, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può

chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile del Procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

36. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dei concorrenti che hanno presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del Procedimento tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art.86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto tra l'Operatore economico aggiudicatario dell'appalto e la Regione Campania soggetto attuatore dell'intervento è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca

dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, gli aggiudicatari devono presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice.

37. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie inerenti o derivanti dalle procedure di gara è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. Napoli

Rimane espressamente esclusa in qualsiasi fase la compromissione in arbitri.

38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario saranno trattati esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, si forniscono le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato in relazione ai dati personali, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento essere esercitato, ai sensi della disciplina vigente.